



Notificazione

(art. 34a cpv. 1 lett. a della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, DPA; RS 313.0)

A *Gianluca Borelli*, nato l'8 novembre 1967, cittadino italiano, domicilio attuale sconosciuto:

Visto il processo verbale finale del 9 settembre 2019 nei suoi confronti, l'Amministrazione federale delle contribuzioni l'ha condannata tramite decreto penale dell'8 gennaio 2024, in applicazione dell'articolo 14 capoverso 2 DPA in combinato disposto con l'articolo 14 capoverso 3 DPA, degli articoli 6 capoverso 1, 9, 64, 94 e 95 DPA, degli articoli 12 capoverso 2, 47, 48 lettera e, 97, 98 lettera a e 333 capoverso 2 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), degli articoli 6a, 7 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), a una multa di 108 500 franchi nonché al pagamento delle spese di procedura di 3'070 franchi (per un importo totale dovuto di 111 570 franchi).

Contro il decreto penale può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla sua notificazione. L'opposizione deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione affari penali e inchieste, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. Essa deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che la giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati (art. 67 cpv. 1, art. 68 cpv. 1 e 2 DPA). La procedura d'opposizione è soggetta a tassa (art. 94 ss. DPA, art. 6a ss. ordinanza sulle spese e indennità nel procedimento penale amministrativo). Sono ammessi come difensori di professione nella procedura penale amministrativa gli avvocati diplomati che esercitano la professione in un Cantone (art. 32 cpv. 2 lett. a DPA).

Il termine d'opposizione comincia a decorrere a partire dalla data della presente notificazione.

Gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

Se non è fatta opposizione entro il termine legale, il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 DPA).

È invitato a versare l'importo di 108 500 franchi sul conto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, IBAN CH1209000000300041203 entro 10 giorni dalla crescita in giudicato del decreto penale. In caso di mancato pagamento della multa, l'importo non pagato potrà essere convertito in una pena detentiva sostitutiva conformemente all'articolo 10 DPA.

16 gennaio 2024

Amministrazione federale delle contribuzioni:
Divisione affari penali e inchieste